



Febbre catarrale degli ovini - Blue Tongue

La malattia

La febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come blue tongue, è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi). L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 diversi sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con i sierotipi 1, 2, 4, 8, 9, e 16, responsabili di diverse epidemie a partire dal 2000.

La blue tongue è una malattia tipica delle zone calde (comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e in Europa dal 2000 l'infezione ha interessato molti Paesi del Mediterraneo. Attualmente ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale (www.eubtnet.izs.it/btnet/) coinvolgendo, oltre ai paesi dell'Europa centrale, anche la Svezia e la Finlandia. Dall'agosto 2006 l'infezione si è diffusa in quasi tutti gli stati membri (www.eubtnet.izs.it/btnet/).

La blue tongue *non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo*. Non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne.

La trasmissione del virus avviene attraverso la puntura dell'insetto vettore. A livello europeo si riconoscono due principali gruppi (contenenti cioè più specie morfologicamente simili) di culicoidi:

- *Culicoides imicola complex*, che comprende *C.imicola* principale vettore nel bacino del Mediterraneo;
- *Culicoides obsoletus complex*, che contiene le specie vettrici in centro e nord Europa. In Italia l'insetto vettore più importante dal punto di vista della trasmissione del virus è il *Culicoides imicola*.

La Blue tongue è una patologia ad andamento tipicamente stagionale, che si manifesta principalmente nel periodo primaverile-estivo, quando, cioè sono attivi gli insetti vettori.

Benché tutte le specie di ruminanti siano recettive, il virus ha una patogenicità variabile. La Blue tongue, infatti, colpisce prevalentemente gli ovini, ma è stata riscontrata anche in diversi ruminanti domestici e selvatici. L'infezione è caratterizzata da una sintomatologia molto grave negli ovini con febbre, scolo nasale ed edema (aumento di volume) della testa e congestione delle mucose della bocca. Nei casi più gravi la lingua, ingrossata e cianotica, fuoriesce dalla bocca, da qui il nome di lingua blu dato alla malattia. L'infezione è anche responsabile di malformazione fetali e aborti.

Nei bovini l'infezione può mostrarsi con forme cliniche più o meno evidenti. Il bovino, una volta infettato dal vettore, presenta una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un serbatoio di virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate. Ciò giustifica le severe misure di restrizione previste dalla normativa vigente circa il divieto di movimentazione degli animali sensibili. Il virus può essere eliminato anche con lo sperma ed è per questo che i tori presenti nei focolai



di infezione devono essere esclusi dalla monta. È inoltre vietata la movimentazione di ovuli ed embrioni.

Sorveglianza epidemiologica

In seguito all'epidemia del 2000 che ha colpito l'Italia, il Ministero della Salute ha predisposto un Piano Nazionale di sorveglianza e controllo della blue tongue, che ha lo scopo di rilevare/escludere/ridurre la circolazione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale, impedendo nel contempo la diffusione della stessa alla parte del territorio non interessata dall'infezione. È un fondamentale strumento di monitoraggio dello stato sanitario delle aree libere da infezione e, al contempo, è fondamentale per individuare le aree stagionalmente libere da infezione.

Il piano prevede l'effettuazione di controlli sierologici e virologici sugli animali recettivi, una rete di animali sentinella, nonché la ricerca degli insetti vettori. I controlli sugli animali sono a cadenza mensile e/o quindicinale, in base al periodo stagionalmente libero da vettori.

Il territorio nazionale è suddiviso in unità geografiche minime di riferimento di 400 km² (celle 20 Km di lato). All'interno di ogni cella viene scelto un numero significativo di animali sentinella da testare (minimo 58 capi). Il campione consente di rilevare un'incidenza di infezione pari almeno al 5% con un livello di confidenza del 95%.

Gli esami diagnostici vengono effettuati dagli II.ZZ.SS. locali mentre le conferme ufficiali vengono eseguite dal CESME, centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise 'G.Caporale'.

La sorveglianza entomologica ha una cadenza settimanale e viene effettuata tutto l'anno mediante collocazione di trappole ad attrazione luminosa (black-light traps). Le catture di insetti vengono analizzate per quantificare la presenza di insetti totali, di culicoidi totali (e loro percentuale), e per determinare presenza/assenza di *C. imicola*, tanto nelle zone sottoposte a restrizione (zone di protezione e di sorveglianza) quanto nelle zone ad alto rischio.

Il piano nazionale prevede anche l'effettuazione della sorveglianza clinica, per cui tutti gli allevamenti ovi-caprini dei territori con infezione in atto devono essere visitati settimanalmente da parte dei Servizi Veterinari per escludere la presenza di sintomi riferibili a BT.

Per gli aggiornamenti relativi alla *situazione epidemiologica in Italia*:

http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index

Per gli aggiornamenti relativi alla *situazione epidemiologica in Europa*:

www.eubtnet.izs.it/btnet/

Per gli aggiornamenti relativi alla *situazione epidemiologica mondiale*:

www.oie.int/wahis/public.php?page=disease&disease_type=Terrestrial&disease_id=9&empty=9999



Misure di controllo

In accordo con la legislazione vigente, al fine di mettere in pratica di tutte le misure di profilassi e controllo della malattia, qualsiasi caso sospetto di malattia, deve essere prontamente denunciato al Servizio Veterinario della competente Azienda ASL e da esso comunicato alle Autorità competenti Regionali e Nazionali.

In caso di conferma di infezione da parte del Centro di Referenza, l'area in cui ha sede l'azienda riscontrata positiva viene dichiarata area infetta, con un raggio di 20 km, all'interno dei quali è vietato qualsiasi movimento di animali in entrata o in uscita. Viene quindi disposta un'area di protezione (ZP) del raggio di 100 km attorno all'azienda infetta, ed un'ulteriore zona di sorveglianza del raggio di 50 km attorno alla ZP. È prevista inoltre la designazione di macelli in deroga al divieto di uscita dalle ZP e ZS per la macellazione immediata.

Nel caso in cui venga confermata la circolazione virale sul territorio nazionale vengono in ogni caso adottate le seguenti misure: indagine epidemiologica e rintraccio degli animali delle specie sensibili che si sono spostati dalle zone infette, prelievo di campioni per confermare o escludere la presenza della malattia.

Le misure sanitarie restrittive previste in caso di Blue tongue secondo la vigente normativa nazionale ed internazionale, sono particolarmente restrittive, specialmente per quanto riguarda le movimentazioni dei capi sensibili dalle aree sottoposte a restrizione. La normativa comunitaria permette tuttavia dette movimentazioni a seguito dell'applicazione di specifiche condizioni (controlli diagnostici stringenti o vaccinazione dei singoli animali).

Attualmente le modalità di movimentazione degli animali sensibili alla Blue tongue tra i Paesi Membri sono dettate dal Regolamento CE1266/2007 che individua diverse opzioni tecniche per consentire gli scambi in sicurezza degli animali dai Paesi in cui la presenza della malattia è stata confermata.

Le misure restrittive restano in vigore per due anni dal momento della notifica del focolaio così come previsto sia dalle disposizioni comunitarie che dal codice OIE.

In Italia, tuttavia, grazie alla fitta rete di sorveglianza che permette il tempestivo rilevamento di circolazione virale, è stato possibile, in diverse occasioni, modulare o rimodulare le aree infette e le zone di protezione e sorveglianza, allo scopo di evitare il blocco delle movimentazioni, specialmente nelle aree ad elevata vocazione zootecnica, storicamente importatrici di un elevato numero di capi appartenenti a specie sensibili, garantendo, al contempo, la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale.

L'effettuazione della vaccinazione di massa, considerata uno dei pilastri per la prevenzione e la lotta all'infezione e per la sicurezza degli scambi commerciali di animali vivi, è consentita solo all'interno delle zone sottoposte a restrizioni sanitarie.

La vaccinazione di tutti gli animali recettivi ha lo scopo primario di diminuire le perdite legate alla mortalità per BTV, unitamente all'obiettivo di abbassare la probabilità di diffusione dell'infezione dalle aree infette verso i rimanenti territori dell'Italia attraverso la costituzione di un fascia di popolazione resistente all'infezione.



Normativa

A livello comunitario la malattia è regolamentata da due norme:

- **DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2000** che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 225** "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini";
- **REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007** relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;

Il Regolamento 1266/2007/CE è stato più volte modificato e integrato:

- **REGOLAMENTO (CE) N. 289/2008 della Commissione del 31 marzo 2008** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 394/2008 della Commissione del 30 aprile 2008** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio di determinati animali di specie ricettive;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 384/2008 della Commissione del 29 aprile 2008** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 708/2008 della Commissione del 24 luglio 2008** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile esentare taluni animali appartenenti a specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2008 della Commissione del 7 novembre 2008** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le prescrizioni minime per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale e le condizioni per l'esenzione dello sperma dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2008 della Commissione del 19 dicembre 2008** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione di alcuni animali di specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 123/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009** recante modifica del regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni relative ai movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni e le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita per gli animali di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 789/2009 della Commissione del 28 agosto 2009** che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale.